

Gli scrutini delle classi intermedie L'ordinanza ministeriale n. 11/2020

Gli scrutini finali per l'a.s. 2019/2020, si svolgono anche in modalità a distanza, secondo i principi dell'art. 1 del d.lgs. 62/2017:

- *si valutano il processo formativo e i risultati di apprendimento*
- *la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo*
- *la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno su conoscenze, abilità e competenze*

I docenti contitolari e i consigli di classe aggiornano le progettazioni per rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e i metodi per la didattica a distanza, individuando i **nuclei** fondamentali delle discipline.

Il collegio dei docenti integra i criteri di valutazione, in conformità con la riprogettazione

Nel primo ciclo di istruzione

La valutazione è condotta ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 62/2017:

- *la valutazione è espressa in decimi*
- *la valutazione è collegiale (docenti contitolari della classe /consigli di classe). I docenti di religione o di attività alternative partecipano alla valutazione solo per chi si avvale di detti insegnamenti.*
- *I docenti di attività o insegnamenti per arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi su interesse e profitto di ciascun alunno*
- *Si valutano le attività di Cittadinanza e Costituzione*
- *La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico*
- *I docenti di sostegno partecipano alla valutazione per tutta la classe*

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 in una o più discipline (da riportare nel verbale e nel documento di valutazione).

Si deve compilare la certificazione delle competenze per la quinta classe della primaria.

Il consiglio di classe **può** non ammettere alla classe successiva l'alunno per il quale non ha alcun elemento di valutazione (se ciò è determinato da cause non imputabili alla mancanza di strumentazioni tecnologiche o a difficoltà di connessione) o per provvedimento di esclusione dagli scrutini (v. Statuto delle studentesse e degli studenti)

Nella scuola secondaria di secondo grado

La valutazione è condotta ai sensi dell'art. 4, commi 1,2,3,4 del D.P.R. 122 /2009:

- *Valuta collegialmente il consiglio di classe*
- *I docenti di sostegno partecipano alla valutazione per tutta la classe*
- *I docenti di attività o insegnamenti per arricchimento dell'offerta formativa e quelli di attività alternative alla religione cattolica, forniscono elementi su interesse e profitto di ciascun alunno*
- *La valutazione del comportamento è espressa in decimi e concorre alla determinazione del credito*
- *La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza voto numerico*
- *Le attività in esperienze di lavoro sono valutate, certificate e costituiscono credito*



Il consiglio di classe utilizza l'intera scala di valutazione in decimi.

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 in una o più discipline (da riportare nel verbale e nel documento di valutazione)

L'ammissione alla classe successiva avviene anche in deroga alla frequenza dei 3/4 dell'orario annuale personalizzato

Il credito è assegnato secondo la tabella allegata al d.lgs. 62/2017. A chi ha una media inferiore a 6 in terza e quarta, viene attribuito un credito di 6 punti, integrabile nello scrutinio finale del 2020/2021.

Il consiglio di classe può non ammettere alla classe successiva lo studente per il quale non ha alcun elemento di valutazione (se ciò è determinato da cause non imputabili alla mancanza di strumentazioni tecnologiche o a difficoltà di connessione) o per provvedimento di esclusione dagli scrutini (v. Statuto delle studentesse e degli studenti)

Il piano di apprendimento individualizzato

Per gli alunni e gli studenti ammessi alla classe successiva che hanno ottenuto voti inferiori a 6, viene predisposto un PAI con l'indicazione, per ciascuna disciplina, degli obiettivi da conseguire e le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il PAI non deve essere fatto per gli alunni ammessi alle classi prima della secondaria di primo e di secondo grado

Il piano di integrazione degli apprendimenti

Si tratta di una nuova progettazione che comprende le attività didattiche non svolte rispetto alla programmazione 2019/2020, da attuare a partire dal primo periodo didattico del 2020/2021 anche per tutto l'anno scolastico.

I docenti individuano i nuclei fondamentali delle discipline necessari per lo sviluppo dell'apprendimento degli alunni/studenti, non sviluppati a causa della riprogettazione.

Il piano è trasmesso, in caso di trasferimento, alla scuola di iscrizione.

La valutazione degli alunni BES

Per gli alunni con disabilità, si valuta secondo il PEI, adattato alla situazione di emergenza.

Per gli alunni DSA certificati e non la valutazione è coerente con il PDP e integrato dal piano di apprendimento individualizzato.

I CPIA

La valutazione si svolge secondo le indicazioni dell'OM, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 263/2012.

Gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica e comunque entro l'avvio delle attività 2020/2021 per gli adulti con patti formativi di una annualità

Gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica al termine dell'emergenza epidemiologica e comunque entro l'avvio delle attività 2020/2021 per gli adulti con patti formativi di due annualità.

Le situazioni particolari

1. Gli alunni formalmente ritirati entro il 15 marzo, non possono essere reintegrati in classe per l'a.s. 2019/2020
2. Gli esami di idoneità alle classi intermedie (compresi quelli per l'istruzione parentale) e gli esami integrativi si svolgono, in presenza, entro il 1° settembre e comunque entro la data di inizio della sessione straordinaria per gli assenti agli esami di Stato del secondo ciclo (data che viene stabilita con apposita ordinanza)



3. Per il rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale, il consiglio di classe valuta le esperienze e le competenze trasversali e interculturali anche senza certificazioni dalla scuola di provenienza
4. Gli alunni che hanno frequentato una scuola straniera nel 2019/2020, sono iscritti per il 2020/2021 alla classe corrispondente
5. Per gli alunni in ospedale, lo scrutinio finale è fatto dai docenti di classe o da quelli dei corsi ospedalieri secondo il tempo della degenza.